

REGOLAMENTO

CAPO I POSIZIONE ASSOCIATIVA

Art. 1 – QUALIFICA GIURIDICA E ISCRIVIBILITA' ALL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutti coloro che rivestano o abbiano rivestito qualifica di Dirigente o di Quadro ai sensi dell'art. 2095 c.c..

Possono altresì far parte dell'Associazione le figure di elevata professionalità del mondo del lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo secondo le previsioni dello Statuto.

L'iscrizione agli Ordini ed ai Collegi professionali non determina incompatibilità.

Per quanto attiene i Quadri saranno iscrिवibili soltanto coloro ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i Quadri Apicali o Superiori identificabili in coloro che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da autonomia di iniziativa e di decisione, nei limiti delle direttive generali del proprio settore, della cui organizzazione sono responsabili e/o che detengono speciali poteri di rappresentanza ricoprendo posizioni organizzative richiedenti elevate competenze e capacità tecnico professionali.

I Quadri sono rappresentati nel Consiglio Direttivo dell'Associazione da un numero di membri proporzionale al numero dei Soci di pari qualifica, in ragione di un Consigliere ogni 150 soci.

Il Consiglio Direttivo è eletto tramite due separati referendum tra i Soci Dirigenti ed i Soci Quadri, ciascuno per la sua quota di partecipazione.

I Consiglieri sono ripartiti fra Dirigenti in servizio e in quiescenza secondo la proporzione prevista all'art. 17 dello Statuto.

I Consiglieri Quadri devono essere tutti in servizio.

Il Consiglio Direttivo nomina normalmente tra i componenti degli Organi Statutari locali il Coordinatore dei Soci con qualifica di Quadro. Il Consiglio Direttivo può comunque nominare il Coordinatore dei Quadri anche operando la scelta tra gli iscritti all'Associazione.

Il Coordinatore dei Quadri sviluppa le linee di azione decise dal Consiglio Direttivo e dalla Presidenza, raccoglie le istanze dei Soci, si adopera per promuovere Federmanager nelle aziende.

Art. 2 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa mantiene validità annuale, pertanto il relativo pagamento è comunque dovuto nella sua intera entità qualunque sia il mese effettivo di iscrizione, ad eccezione del neo promosso nella qualifica che pagherà pro quota. Il Consiglio Direttivo può deliberare deroghe motivate a tale norma per categorie o situazioni particolari.

Il versamento della quota annuale può essere regolato con pagamento diretto o tramite delega all'azienda, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Il Socio all'atto dell'iscrizione è tenuto a pagare l'eventuale contributo una-tantum stabilito a tale titolo dal Consiglio Direttivo e, da quel momento, la sola quota associativa annuale.

Art. 3 - VARIAZIONI STATUS PROFESSIONALE

Il Socio è tenuto a segnalare all'Associazione ogni variazione del suo stato professionale incidente sulla sua posizione lavorativa. La conseguente eventuale variazione della quota annua decorre dall'anno successivo a quello della comunicazione della variazione.

In difetto, il Socio è tenuto alla prosecuzione dei versamenti nella misura dovuta secondo lo status precedente la variazione sino al termine dell'anno di invio della predetta comunicazione.

CAPO II ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 4 - VALIDITA' E CONVOCAZIONE

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto.

Ai fini della validità dell'Assemblea il relativo computo numerico dei partecipanti, presenti o rappresentati per delega, deve avvenire in apertura di seduta.

La seconda convocazione può essere indetta nella stessa giornata almeno un'ora dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti, di fatto o per delega, all'atto della votazione.

Art. 5 - DELEGHE E VOTAZIONI

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. La forma di votazione sarà di volta in volta determinata dall'Assemblea stessa per alzata di mano.

Ciascun Socio può rappresentare, per specifica delega scritta, non più di altri tre Soci.

Art. 6 - VOTAZIONE PER REFERENDUM

Nel caso di votazione per "referendum", gestito con mezzo postale o per via telematica, la lettera di invito deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avverrà lo scrutinio delle schede.

Per le votazioni referendarie la chiusura non può essere fissata prima di 20 giorni dalla data di spedizione della lettera di avviso.

Le schede di votazione annesse alla lettera di avviso, per essere valide, devono pervenire al luogo dove deve avvenire lo scrutinio entro il termine fissato.

Tutte le formalità del "referendum" debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo che si potrà avvalere, qualora lo ritenga maggiormente validante, di un Notaio esterno all'Associazione.

Lo scrutinio delle schede, pervenute in diversa forma a seconda del mezzo prescelto, dovrà essere eseguito nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso, con esito verbalizzato, da parte di un Comitato di componenti gli Organi sociali.

Il risultato del "referendum" sarà valido a prescindere dall'entità dei voti di ritorno dei Soci iscritti.

Nel caso di referendum indetto ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il risultato del referendum sarà valido purché abbia risposto almeno la metà più uno degli iscritti.

Nel caso di votazione per il rinnovo dei componenti gli Organi sociali, il Comitato misto composto da membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti gestisce le formalità del referendum e predispone il verbale riportante la composizione ed il nominativo degli eletti per ciascun Organo dell'Associazione, risultato dall'esito referendario, da sottoporre all'Assemblea per la proclamazione.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i Soci in regola con il versamento della quota annuale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7 – INTEGRAZIONE BOLOGNA – FERRARA - RAVENNA E VOTAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I Soci ferraresi e ravennati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per tutti gli Organi Sociali, al pari di tutti gli altri Soci.

Nei periodici rinnovi degli Organi Sociali, ai soli effetti della composizione del Consiglio Direttivo, l'entità dei Soci residenti nelle province di Ferrara e Ravenna determina, come da previsione statutaria, il numero dei propri Consiglieri che entreranno nel costituendo Consiglio.

I candidati alle elezioni per le province di Ferrara e Ravenna sono integrati nella scheda voto che comprende tutti i candidati alle elezioni per il rinnovo dei componenti dei vari Organi Sociali dell'Associazione e possono ricevere voti da tutti gli Associati e a loro volta i Soci ferraresi e ravennati potranno votare tutti i candidati, nei limiti delle preferenze esprimibili. Ai soli effetti della scelta elettiva, determinata dai voti ottenuti, i candidati di Ferrara e Ravenna al Consiglio Direttivo rientrano in una graduatoria a sé stante e diversa da quella generale che comprende i candidati non residenti in tale provincia.

E' comunque riservata la rappresentanza minima di un Consigliere nel Consiglio Direttivo, garantita indipendentemente dall'evoluzione del numero di iscritti rispettivi delle province di Ferrara e Ravenna, a salvaguardia del presidio territoriale e delle attività istituzionali in favore degli associati.

Un Consigliere di Ferrara e di Ravenna avrà la nomina di Vice-Presidente con delega espressa per il rispettivo territorio. Nel caso di più Consiglieri eletti la nomina avviene su proposta degli stessi Consiglieri o, in assenza di proposta, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Se, per qualunque motivo, non viene espresso alcun Consigliere, si attinge alla lista generale.

Art. 8 - INSEDIAMENTO

Nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo di nuova costituzione il Consigliere anziano per età presiede la riunione e verifica preliminarmente il rispetto della norma statutaria, da far constatare a verbale, che prevede assicurata la nomina di Consiglieri in servizio per la metà più uno del totale dei componenti il Consiglio.

Nella designazione dei Consiglieri spettanti per le province di Ferrara e Ravenna, in caso di numero plurimo, dovrà essere rispettata la anzidetta norma statutaria che riserva ai Dirigenti in servizio la metà più uno degli eletti. In presenza di un numero pari di Consiglieri ai Dirigenti in servizio è assicurata la metà dei posti. Nel caso di elezione di un solo Consigliere la nomina dovrà conformarsi alla norma con riferimento all'intero Consiglio Direttivo.

Qualora la riserva non risulti rispettata, si provvederà nella stessa seduta alla sostituzione del componente o dei componenti in quiescenza che hanno riportato il minor numero di voti con il candidato o i candidati in attività di servizio, o viceversa, che seguono in graduatoria, fino al raggiungimento della proporzione anzidetta.

Art. 9 - DURATA DEL MANDATO

Il mandato del Consiglio Direttivo inizia a tutti gli effetti con l'Assemblea che lo elegge o, in caso di votazione referendaria, che lo proclama eletto ed ha la durata di tre anni.

Ogni incarico resta ricoperto fino al termine del mandato anche se il rapporto previsto all'articolo 6 viene nel frattempo a modificarsi.

Art. 10 - INVITI E PARTECIPAZIONI

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti degli Organi Nazionali Federali e Confederali iscritti a questa Associazione. Il Consiglio può invitare ad intervenire alle sedute anche altri componenti di altri organi di interesse della categoria o i coordinatori delle RSA dei dirigenti o dei quadri aziendali locali.

Art. 11 - ELEZIONI

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Presidente, i due Vice-Presidenti, nonché i Vice Presidenti per i territori di Ferrara e Ravenna. Elegge altresì il Tesoriere e nomina il Segretario del Consiglio stesso scegliendoli tra i suoi membri, fra i Soci o fra i componenti la struttura dell'Associazione.

PRESIDENTE

Art. 12 – MANDATO

Il mandato del Presidente inizia a tutti gli effetti con la elezione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il mandato del perseguimento dei fini dell'Associazione e si rende interprete verso le parti sociali e politiche della posizione, degli interessi e degli obiettivi dei Dirigenti e dei Soci in genere, avvalendosi della struttura a ciò preposta o avvalendosi del supporto di Consiglieri o Soci cui può conferire specifiche deleghe operative.

Ha la rappresentanza legale di Federmanager a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Sottopone al Consiglio le proposte di provvedimenti sulle materie di competenza dello stesso Consiglio, presenta la relazione annuale.

Coadiuvava il Comitato dei componenti gli Organi sociali per le operazioni referendarie.

In occasione del rinnovo triennale del Consiglio Direttivo permane nella carica, per la gestione della ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Presidente.

VICE PRESIDENTI

Art. 13 - MANDATO

Due Vice Presidenti, scelti uno tra i membri del Consiglio in servizio e uno tra i pensionati, coadiuvano il Presidente e, a tal fine, possono ricevere da quest'ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.

I Vice Presidenti per Ferrara e Ravenna ricevono dal Presidente mandato e delega idonei a garantire i necessari livelli di rappresentanza sui rispettivi territori ed una erogazione di servizi indispensabili qualitativamente efficaci.

Il Presidente dovrà mettere il Vice Presidente Vicario in grado di assolvere in qualsiasi momento alle sue funzioni vicarie.

Al Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, sia attiva che passiva, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

I Vice Presidenti dovranno tenersi in costante collegamento con il Presidente in ordine all'attività di Federmanager.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 14 – MANDATO

Il Consiglio Direttivo, nell'esplicazione della sua attività, si avvale dell'opera di un Tesoriere e di un Segretario eletti o nominati fra i suoi membri, fra i Soci o fra i componenti la struttura operativa dell'Associazione.

Il Tesoriere potrà eccezionalmente essere scelto anche tra professionisti esterni all'Associazione.

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, anche sotto gli aspetti civilistico e fiscale, redige le bozze dei bilanci consuntivo e preventivo, le sottopone al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e quindi all'esame del Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento di questa sua attività, al Tesoriere possono essere conferite deleghe di firma per operazioni bancarie, per ricevute d'incasso e disposizioni di pagamenti, ed eventuali altre che il Consiglio Direttivo ritenga opportune.

Il Tesoriere ed il Segretario, qualora non componenti il Consiglio Direttivo, hanno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15 – MANDATO

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) esegue verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa;
- c) esamina la congruità del Bilancio preventivo e l'esattezza e veridicità di quello consuntivo;
- d) riferisce, con apposite relazioni collegiali, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea almeno in sede di approvazione annuale del bilancio.

Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – COMPOSIZIONE

Il Collegio è costituito da tre Revisori effettivi e da due Revisori supplenti eletti dall'Assemblea dei soci, con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo, a fronte di candidature individuali, intendendosi che i Revisori supplenti risulteranno eletti nelle persone dei primi 2 candidati a Revisori effettivi non eletti.

Nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo i membri effettivi del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente. Nel caso di cessazione di quest'ultimo dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai Revisori effettivi appositamente convocati dal Revisore effettivo più anziano di età.

Nel caso di cessazione dalla carica di Revisori effettivi, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, i Revisori supplenti subentrano ai cessati, secondo l'ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio. La sostituzione dei Revisori supplenti, cessati dalla carica o divenuti effettivi, avviene mediante utilizzo dei candidati non eletti nelle medesime elezioni, in base alla graduatoria dei voti riportati dai non eletti, fino ad esaurimento.

Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i Revisori effettivi, i quali, in caso di loro assenza, sono sostituiti dai Revisori supplenti, secondo l'ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17 – MANDATO

Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni:

- a) regola i conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia che insorga tra gli Organi sociali dell'Associazione;
- b) regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale dei singoli iscritti;
- c) decide su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi dell'Associazione;
- d) vigila sull'osservanza dello Statuto, dando comunicazione al Consiglio Direttivo delle accertate inosservanze;
- e) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;
- f) procede al controllo delle candidature e decide in ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dal Regolamento;

Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – COMPOSIZIONE

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci, con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo, a fronte di candidature individuali, intendendosi che i membri supplenti risulteranno eletti nelle persone dei primi due candidati a membri effettivi non eletti.

Nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo, i membri effettivi del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente. Nel caso di cessazione del Presidente dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente sarà eletto, nell'ambito del Collegio, dai membri effettivi di quest'ultimo appositamente convocati dal membro effettivo più anziano di età.

Nel caso di cessazione dalla carica di membri effettivi del Collegio, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, i membri supplenti subentrano ai cessati, secondo l'ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio. La sostituzione di membri supplenti cessati dalla carica o divenuti effettivi avviene mediante utilizzo dei candidati non eletti nelle medesime elezioni, in base alla graduatoria dei voti riportati dai non eletti, fino ad esaurimento.

Il Collegio ha sede presso l'Associazione e si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Alle riunioni e a tutte le altre attività istituzionali del Collegio partecipano i membri effettivi, i quali, in caso di loro assenza, sono sostituiti dai membri supplenti, secondo l'ordine determinato dalla graduatoria delle elezioni dello stesso Collegio.

Art. 19 - REQUISITI PER LE CANDIDATURE

Possono candidarsi alla carica di Probiviri ed essere eletti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e con un'anzianità di iscrizione all'Associazione non inferiore a dieci anni o avendo assolto due mandati in qualsiasi Organo sociale alla data di presentazione della candidatura.

Art. 20 - QUESITI E RICORSI AL COLLEGIO

I ricorsi relativi a qualsiasi controversia da deferire al Collegio dei Probiviri devono pervenire al Collegio stesso non oltre 30 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto dei ricorsi, pena la decadenza.

Le parti interessate hanno facoltà di presentare le rispettive osservazioni.

Il Collegio, salvo i casi di particolare impegno, per i quali può disporre una proroga, deve decidere entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e comunicare la decisione al Consiglio Direttivo ed alle parti interessate.

Le decisioni del Collegio sono definitive e inappellabili.

CAPO III NORME VARIE DI ESERCIZIO

Art. 21 – MANDATO ORGANI SOCIALI

Il mandato degli Organi Sociali inizia a tutti gli effetti con l'elezione da parte dell'Assemblea.

Art. 22 - CAUSE DI DECADENZA

Il Presidente, i Vicepresidenti e i Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e di quello dei Probiviri decadono per il mandato in corso qualora non intervengano alle riunioni dei rispettivi Organi per 365 giorni naturali consecutivi. La decadenza viene constatata e dichiarata d'ufficio dal rispettivo Organo di appartenenza.

Art. 23 - SOSTITUZIONI

Alle sostituzioni, in generale e qualunque ne sia la causa, si procede per cooptazione, chiamando alla carica il primo dei non eletti secondo l'ordine di graduatoria delle preferenze espresse dai soci votanti.

Qualora, a seguito delle suddette cause di decadenza o per altre ragioni, il numero dei componenti in carica dei predetti tre Organi dell'Associazione risulti inferiore alla metà dei membri previsti per tale Organo, lo stesso è dichiarato decaduto e si procede a nuove elezioni.

Art. 24 - COMPENSI

Tutte le cariche negli Organi dell'Associazione sono prive di compenso, salvo diversa disposizione presa dal Consiglio Direttivo, che può comunque riguardare solo Presidente, Vice Presidenti e Tesoriere.

E' comunque ammesso il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento delle cariche o incarichi sindacali, secondo le modalità che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I criteri sopra indicati vanno estesi, in linea generale, a ogni altro incarico o competenza di cui dovessero essere investiti i Soci, su mandato degli Organi dell'Associazione.

Art. 25 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Art. 26 - BILANCI ED UTILI

Entro cinque mesi dalla data di chiusura, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 27 - PRINCIPI PER LE ELEZIONI

Per le cariche di cui alla lettera d) dell'art. 12 dello Statuto, per le quali si procede esclusivamente con voto segreto, il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento elettorale.

I candidati devono essere iscritti all'Associazione territoriale, decadendo in caso di non regolarità nel pagamento della quota associativa.

In materia di elezione, designazione e nomina riservate alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, valgono i seguenti principi:

- a) possono candidarsi soltanto gli iscritti alla Associazione;
- b) può ricevere voti solo chi si è candidato nella fase precedente le elezioni;
- c) per il Consiglio e gli Organi collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare il numero dei posti da ricoprire.

Per le cariche, incarichi e mandati individuali è esprimibile una sola preferenza.

A parità di voti la successione nella graduatoria è determinata dall'anzianità di iscrizione all'Associazione territoriale e, in caso di ulteriore parità, dalla maggiore età.

Nei voti validi agli effetti del quorum debbono intendersi ricomprese le schede bianche e quelle nulle.

CAPO IV COMMISSIONI CONSULTIVE

Art. 28 – FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni consultive e/o Gruppi di lavoro allo scopo di fornire pareri scritti o orali su argomenti indicati dallo stesso.

Tali Commissioni e Gruppi potranno anche svolgere specifiche attività su incarico e nei limiti indicati dal Consiglio.

ART. 29 – COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Sono istituite Commissioni Consultive Permanenti nelle sedi di Ferrara e Ravenna, con Coordinatore designato il rispettivo Vice Presidente delegato, quale organi di ausilio e consultivi per gestire e promuovere le attività istituzionali in detti territori. Possono farvi parte gli iscritti e residenti delle rispettive province reclutati con modalità non elettive, selezionati a cura dei rispettivi Vice Presidenti.

Sono inoltre istituite Commissioni Consultive Permanenti denominate Pensionati, Giovani e Donne Minerva. Dette Commissioni sono istituite dal Consiglio Direttivo, in via permanente, in conformità anche allo Statuto di Federmanager Nazionale, quali referenti di ausilio e consultivo per le attività istituzionali dell'Associazione riferibili alle specificità ed agli interessi degli associati identificabili nei denominati macrogruppi. Possono farvi parte gli iscritti dell'intera Associazione, con modalità non elettive, selezionati a cura dei rispettivi Coordinatori nominati dal Consiglio Direttivo.

Tali Commissioni seguono la disciplina prevista per le Commissioni Consultive.

Art. 30 - NOMINA, DURATA E STRUTTURA DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI

Il Consiglio Direttivo nomina normalmente tra i componenti degli Organi Statutari locali il Coordinatore di ciascuna Commissione o Gruppo. Il Consiglio Direttivo può comunque nominare il Coordinatore di ciascuna Commissione o Gruppo anche operando la scelta tra gli iscritti all'Associazione.

In ogni Commissione o Gruppo va di norma assicurata la presenza di almeno un membro degli Organi Statutari locali.

Ciascun Consigliere o Associato può essere, di norma, Coordinatore di una sola Commissione o Gruppo.

Gli altri componenti della Commissione o del Gruppo vengono nominati tra gli Associati che si rendono disponibili.

Le nomine normalmente avvengono all'inizio del mandato ma possono anche avvenire durante il mandato stesso.

Ai lavori delle Commissioni o dei Gruppi possono inoltre partecipare, anche senza formale adesione o esplicita nomina, i componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Le Commissioni o i Gruppi hanno durata pari a quella del Consiglio che ha effettuato le nomine, salvo che siano nominate a termine o per incarichi specifici, esauriti i quali le Commissioni o i Gruppi cessano automaticamente.

Il Coordinatore ha il compito di:

- a) convocare la Commissione o il Gruppo e fissare l'Ordine del Giorno delle sedute;
- b) seguire e coordinare i lavori della Commissione o del Gruppo;
- c) riferire periodicamente al Consiglio sui lavori della Commissione o del Gruppo e sulle spese.

Art. 31 – RIUNIONI DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI

La Commissione o il Gruppo si riunisce di norma presso la sede territoriale di Federmanager, previa comunicazione scritta o telefonica da far pervenire ai componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. La Commissione o il Gruppo si riunisce, oltre che per convocazione del Coordinatore, anche a seguito di richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione o il Gruppo decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore.

E' facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo indire riunione di tutte le Commissioni o dei Gruppi per la verifica globale delle modalità di funzionamento delle stesse e per uno scambio di opinioni.

Art. 32 – SCIOGLIMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI

Se le Commissioni o i Gruppi non sono in grado di operare o se il loro funzionamento non è ritenuto adeguato da parte del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso ne potrà decidere lo scioglimento.

Art. 33 – SPESE DI FUNZIONAMENTO

Tutte le spese per il funzionamento delle Commissioni o dei Gruppi sono a carico di Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna. Nell'ambito del preventivo generale approvato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo delega alle Commissioni o ai Gruppi la gestione delle relative spese approvate. Eventuali deroghe devono essere preventivamente approvate dal Consiglio.

Le cariche dei componenti delle Commissioni o dei Gruppi sono a titolo gratuito.

Art. 34 – PROPRIETÀ ED UTILIZZAZIONE DEI PARERI

I pareri e gli elaborati formati dalle Commissioni o dai Gruppi ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà di Federmanager Bologna – Ferrara -Ravenna.

Al Consiglio Direttivo spetta di decidere se e con quali modalità effettuare pubblicazione o comunicazione a terzi o farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria.

Art. 35 – ACCETTAZIONE DELLA NOMINA E DEL REGOLAMENTO

L'accettazione della nomina a membro di Commissione o di Gruppo implica la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento.

CAPO V MODIFICHE

Art. 36 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto debbono essere proposte all'Assemblea Straordinaria con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ciascun associato può presentare emendamenti alle proposte di cui al comma precedente nel corso della Assemblea Straordinaria.

Art. 37 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Regolamento dà attuazione allo Statuto.

Le modifiche e/o le integrazioni al Regolamento vigente sono definite ed approvate dal Consiglio Direttivo che interviene con apposita delibera.

Il Consiglio Direttivo aggiorna il Regolamento per eventuali intervenute modifiche Statutarie o altro e ne informa gli associati nel corso della Assemblea Ordinaria annuale.

Il presente Regolamento, funzionale all'attuazione delle norme contenute nello Statuto Sociale è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del 28 Novembre 2007. Pertanto, a far tempo da questa data, in concomitanza con l'approvazione del nuovo Statuto decadono tutte le precedenti norme attuative dello Statuto stesso.

Il Testo è stato successivamente emendato per adeguarlo alle varianti statutarie intervenute in data 24 Febbraio 2010 con delibera del Consiglio Direttivo del 13 Aprile 2010.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il nuovo testo dell'art.5 in data 9 Giugno 2014.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il nuovo testo degli art.10,19, 27 in data 21 gennaio 2015.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il nuovo testo in data 22 Settembre 2015.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il nuovo testo in data 15 novembre 2016, condizionandone l'efficacia alla approvazione integrale dello Statuto, sottoposto alla Assemblea Straordinaria del 12 Dicembre 2016.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il nuovo testo in data 17 Maggio 2022, condizionandone l'efficacia alla approvazione integrale dello Statuto sottoposto al voto dell'Assemblea Straordinaria del 15 Giugno 2022.

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO DI FEDERMANAGER BOLOGNA

NORME PER LA COSTITUZIONE FUNZIONI E REGOLAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI CUI SI APPLICANO I CCNL STIPULATI DA FEDERMANAGER

TITOLO I COSTITUZIONE

Art. 1 - Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Dirigenti possono essere costituite in ogni azienda. Tale costituzione è di competenza dei Sindacati territoriali Federmanager ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle norme contrattuali collettive vigenti.

Art. 2 - I Sindacati territoriali Federmanager costituiscono le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulla base della designazione effettuata dai Dirigenti, soci dei Sindacati, delle singole aziende.

Art. 3 - La composizione numerica della Rappresentanza Sindacale Aziendale è così determinata in rapporto al numero dei dirigenti delle singole aziende:

Fino a 10 dirigenti 1 Rappresentante

da 11 a 50 dirigenti fino a 3 Rappresentanti

da 51 a 100 dirigenti fino a 5 Rappresentanti

Oltre a 100 dirigenti fino a 7 Rappresentanti

Nell'ambito delle Rappresentanze Sindacali con 3 o più componenti deve essere nominato un coordinatore.

Art. 4 - Per la designazione dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale i Sindacati promuoveranno l'Assemblea dei Dirigenti iscritti o indiranno il referendum a cui potranno partecipare i Dirigenti iscritti. Le votazioni per le designazioni devono avvenire a scrutinio segreto.

Art. 5 - I nominativi dei dirigenti investiti della rappresentanza sindacale sono comunicati dal Sindacato all'Azienda interessata, all'Organizzazione sindacale imprenditoriale territorialmente competente e a Federmanager. Il nominativo del coordinatore deve essere comunicato dalla RSA al Sindacato e a Federmanager.

Art. 6 - Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile sempre con le formalità di cui agli articoli precedenti. La non iscrizione al Sindacato è causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza Sindacale Aziendale. Sono inoltre causa di ineleggibilità a componente della Rappresentanza la posizione di quel dirigente che in azienda rappresenti la proprietà anche nei confronti dei dirigenti, la funzione di Direttore Generale e quella di Direttore o dirigente del personale.

Il Sindacato deve deliberare la decadenza immediata della Rappresentanza Sindacale Aziendale, ovvero del singolo rappresentante, quando attuino comportamenti contrastanti con le finalità e le direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione Nazionale e con le direttive del Sindacato competente.

Qualora qualcuno dei componenti la Rappresentanza Sindacale Aziendale decada o rinunci, nel corso del mandato, la RSA lo comunica al Sindacato il quale procederà alla sostituzione designando il primo dei non eletti o, in mancanza, promuovendo nuovamente la procedura di cui all'articolo 4.

TITOLO II FUNZIONI

Art. 7 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti sono costituite dai Sindacati territoriali Federmanager nelle aziende, per rappresentare e tutelare gli interessi dei dirigenti, nel quadro dei principi

e delle direttive di politica categoriale e sindacale della Federazione. Le funzioni principali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali sono le seguenti:

a - controllare la corretta applicazione da parte delle aziende delle norme di legge e di contratto e gestire in prima istanza le vertenze individuali a livello aziendale come previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente.

b - promuovere trattative nel merito di problemi attinenti alla posizione ed agli interessi dei dirigenti nell'azienda, per la stipula di specifici accordi da parte dei competenti livelli dell'organizzazione sindacale Federmanager.

c - promuovere un accordo con il Sindacato costituente e Federmanager iniziative per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, da svolgere nell'ambito aziendale in applicazione di quanto previsto dalla normativa contrattuale collettiva vigente.

d - attuare ogni iniziativa per un concreto riconoscimento del ruolo dirigenziale nell'ambito dell'azienda con particolare riguardo alla partecipazione effettiva dei dirigenti alla formulazione delle strategie di sviluppo, dei piani produttivi ed organizzativi e delle politiche gestionali e ottenere dall'azienda sistematiche informative e consultazioni su tutti gli aspetti dell'attività della impresa, dei problemi di lavoro e della vita aziendale e intervenire:

- sui criteri adottati dall'azienda per l'attribuzione della qualifica di dirigente;
- sui criteri per la programmazione e lo sviluppo delle carriere;
- sui criteri seguiti per le revisioni aziendali non contrattuali collettive delle retribuzioni dei dirigenti;
- su ogni programma di riorganizzazione funzionale e ristrutturazione nell'ambito dell'azienda.

Art. 8 - Le Rappresentanze Sindacali hanno il fine di concretizzare una valida partecipazione dei dirigenti alla vita e allo sviluppo del Sindacato territoriale e della Federazione. In particolare esse devono:

- tenere costantemente informato il Sindacato degli orientamenti che vanno manifestandosi tra i dirigenti dell'azienda per quanto attiene gli obiettivi sindacali e le tutele di categoria;
- tenere informati i dirigenti dell'azienda sull'azione federale nel campo sindacale, previdenziale, assistenziale e negli altri campi di interesse categoriale, nonché delle iniziative del Sindacato territoriale.

Art. 9 - I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali agiscono nel quadro delle garanzie disposte dalla legge numero 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

TITOLO III REGOLAMENTO

Art. 10 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali si costituiscono secondo le modalità stabilite da Federmanager e di cui agli articoli del titolo I

Art. 11 - Esse riuniscono i dirigenti nella sede dell'azienda o nei locali messi a disposizione dal Sindacato territoriale competente.

Art. 12 - Le Assemblee dei dirigenti sono indette con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro o su argomenti di interesse generale, e sono comunicate al Sindacato - che potrà intervenire con un proprio rappresentante - e alla azienda.

Di ogni riunione verrà fornito sommario verbale al Sindacato.

Art. 13 - Qualsiasi documento di politica sindacale che impegni le Rappresentanze Sindacali Aziendali ufficialmente sia nei confronti della Controparte aziendale, sia nei rapporti esterni deve essere comunque sottoposto all'esame ed alla approvazione del Sindacato costituente.

Art. 14 - Il Sindacato fornirà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ogni assistenza tecnico sindacale, le documentazioni contrattuali previdenziali e legislative nonché ogni appoggio e assistenza organizzativa e

metterà a disposizione la sede, nei giorni previamente concordati, per lo svolgimento di riunioni delle Rappresentanze Sindacali Aziendali stesse e per le riunioni dei Dirigenti della rispettiva azienda.

Art. 15 - Ove in una stessa azienda, per l'esistenza di unità produttive (Stabilimenti o Filiali) decentrate territorialmente, coesistano più Rappresentanze Sindacali costituite da Sindacati di Federmanager, può essere costituito da Federmanager un organo di coordinamento nazionale delle suddette RSA. Per le Rappresentanze Sindacali costituite in più e diverse aziende facenti parte di uno stesso gruppo azionista o holding fiduciario, Federmanager, su richiesta, può costituire un organo di coordinamento nazionale. Le modalità di costituzione ed il funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 16 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali devono tenere costantemente informato il Sindacato di ogni fatto aziendale di rilievo che possa interessare la categoria onde consentire un eventuale tempestivo intervento del Sindacato territorialmente competente.

Art. 17 - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali saranno periodicamente riunite presso il Sindacato per consultazioni e dibattiti su tutti i problemi di categoria. Nell'ambito di ciascun Sindacato può essere costituito un gruppo di lavoro o commissione di Rappresentanze Sindacali Aziendali, con funzione consultiva, composta da cinque a dieci membri scelti tra i coordinatori delle Rappresentanze Sindacali Aziendali in carica.

Art. 18 - Il mandato è svolto gratuitamente.

Art. 19 - Le spese documentate sostenute dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale se autorizzate dal Sindacato costituente sono a carico del Sindacato stesso.